

## DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

**che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell'Unione**

[notificata con il numero C(2012) 4816]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/414/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE <sup>(2)</sup> stabilisce, nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di animali domestici della specie bovina («gli embrioni»). Essa fissa anche le garanzie complementari che alcuni paesi terzi elencati in detto allegato devono fornire riguardo a specifiche malattie degli animali.
- (2) La decisione 2006/168/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri devono autorizzare le importazioni di embrioni conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nei modelli di certificati veterinari riportati negli allegati II, III e IV della stessa decisione.
- (3) Le prescrizioni zoosanitarie per la febbre catarrale figuranti nei modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE sono basate sulle raccomandazioni del capitolo 8.3 sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall'esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi.

- (4) L'OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi ai virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia *Bunyaviridae*, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.
- (5) Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l'assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall'allegato I della decisione 2006/168/CE e dai modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV.
- (6) Tra l'Unione e alcuni paesi terzi sono stati inoltre conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per l'importazione di embrioni nell'Unione. Pertanto, per motivi di coerenza, nei casi in cui tali accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla decisione 2006/168/CE.
- (7) La situazione zoosanitaria della Svizzera è equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro importati nell'Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità al modello di certificato utilizzato all'interno dell'UE per gli scambi di embrioni di animali domestici della specie bovina riportato nell'allegato C della direttiva 89/556/CEE. Tale certificato dovrebbe tenere conto degli adeguamenti previsti dall'allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativo alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

- (8) A norma della direttiva 89/556/CEE, anche la Nuova Zelanda è stata riconosciuta come paese terzo con una situazione zoonosanitaria equivalente a quella degli Stati membri per le importazioni di embrioni concepiti in vivo.
- (9) È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo prelevati in Nuova Zelanda e importati nell'Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato semplificato redatto conformemente al certificato zoonosanitario appropriato figurante nell'allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda <sup>(1)</sup> adottato in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(2)</sup>, approvata dalla decisione 97/132/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (10) La decisione 2007/240/CE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce che i vari certificati veterinari, sanitari e zoonosanitari richiesti per l'importazione nell'Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale siano basati sui modelli standard di certificato veterinario figuranti nell'allegato I. Per motivi di coerenza e semplificazione della normativa dell'Unione, è necessario che i modelli di certificati veterinari figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE tengano conto della decisione 2007/240/CE.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE.
- (12) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'importazione dai paesi terzi di partite di embrioni di animali domestici della specie bovina accompagnate da un certificato veterinario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme ai modelli figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

#### Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

## ALLEGATO

Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono sostituiti dal testo seguente:

## «ALLEGATO I

Codice ISO	Paese terzo	Certificato veterinario applicabile		
		ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
AR	Argentina	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
AU	Australia	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
CA	Canada	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
CH	Svizzera (*)	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
HR	Croazia	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
IL	Israele	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia (**)	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
NZ	Nuova Zelanda (***)	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
US	Stati Uniti	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV

(\*) Per gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro, i certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera sono riportati nell'allegato C della direttiva 89/556/CEE, con gli adeguamenti stabiliti dall'allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(\*\*) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(\*\*\*) Per gli embrioni concepiti in vivo, il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Nuova Zelanda è quello figurante nell'allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (solo per gli embrioni prelevati in Nuova Zelanda), adottata conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio.

## ALLEGATO II

**Modello di certificato sanitario per le importazioni di embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina, prelevati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del consiglio**

## PAESE

## Certificato veterinario per l'UE

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo		N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Prodotto certificato per:  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>  Paese terzo                      Codice ISO				I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità del donatore	Data del prelievo	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	

## PAESE

## In Embrioni di bovini concepiti in vivo

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ....., certifica quanto segue: (paese di esportazione) <sup>(2)</sup>			
	II.1.	Gli embrioni destinati all'esportazione:		
	II.1.1.	sono stati prelevati nel paese di esportazione che in base ai risultati ufficiali:		
		II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo;		
	(1)	[II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo;]		
	(1) oppure	[II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e		
		— gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida;		
		— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo prelievo;		
		— gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli embrioni;]		
	II.1.2.	sono stati prelevati dal gruppo di prelievo di embrioni <sup>(3)</sup> :		
	— riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE,			
	— che ha prelevato, trattato, conservato e trasportato gli embrioni in conformità all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE,			
	— soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno;			
II.1.3.	sono stati prelevati e trattati in locali attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini per almeno i 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2;			
II.1.4.	sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione nell'Unione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;			
II.1.5.	sono stati prelevati da animali donatori che:			
	II.1.5.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;			
	II.1.5.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;			
	II.1.5.3. durante i 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:			
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,			
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,			
	— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,			
	— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.			
II.1.6.	Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione <sup>(4)</sup> o dall'autorità competente di uno Stato membro.			

## PAESE

## Embrioni di bovini concepiti in vivo

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Osservazioni</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i>: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.</p> <p>Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, che è indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a></p> <p>Casella I.22: <i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori.</p> <p>Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.28: <i>specie</i>: scegliere tra «<i>Bos taurus</i>», «<i>Bison bison</i>» o «<i>Bubalus bubalis</i>», a seconda dei casi;</p> <p><i>categoria</i>: scegliere «embrioni concepiti in vivo».</p> <p><i>l'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p><i>la data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.</p> <p><i>il numero di riconoscimento del gruppo</i>: deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a></p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.</p> <p>(<sup>3</sup>) Solo i gruppi di prelievo di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a></p> <p>(<sup>4</sup>) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

## ALLEGATO III

**Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del consiglio**

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.	
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo                      Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità della femmina	Identità del maschio riproduttore	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	

## PAESE

## Embrioni di bovini prodotti in vitro

PAESE		Embrioni di bovini prodotti in vitro
II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato
Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ....., certifica quanto segue: (paese di esportazione) <sup>(2)</sup>		II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Gli embrioni destinati all'esportazione:	
	II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:	
	II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;	
	(1) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo.]	
	(1) oppure [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e	
	— gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;	
	— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione;	
	— gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti.]	
	II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di prelievo di embrioni <sup>(3)</sup> che:	
	— è stato riconosciuto conformemente all' allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE;	
— ha effettuato la produzione, il trattamento, l'immagazzinamento e il trasporto conformemente all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE;		
— è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.		
II.2. Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2.		
II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.		
II.4. Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:		
II.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;		
II.4.2. non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo;		
II.4.3. hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:		
— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,		
— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,		
— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,		
— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;		
(1) [II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo.]		

## PAESE

## Embrioni di bovini prodotti in vitro

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) <i>oppure</i> [II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
(1) <i>oppure</i> [II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
(1) <i>oppure</i> [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.]		
II.5. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma (4):		
(1) [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.]		
(1) <i>oppure</i> [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in un paese terzo o una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.]		
<b>Osservazioni</b>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i> : casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.		
Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>		
Casella I.22: <i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori.		
Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
Casella I.28: <i>specie</i> : scegliere tra « <i>Bos taurus</i> », « <i>Bison bison</i> » o « <i>Bubalus bubalis</i> », a seconda dei casi; <i>categoria</i> :: scegliere « <i>embrioni concepiti in vivo</i> ». <i>l'identità del donatore femmina</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>l'identità del maschio riproduttore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; <i>la data del congelamento</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa <i>il numero di riconoscimento del gruppo</i> : deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>		
<b>Parte II:</b>		
(1) Cancellare le voci non pertinenti.		
(2) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.		
(3) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>		
(4) Solo i centri di raccolta dello sperma indicati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sui siti della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a> <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm</a>		
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.		

**PAESE****Embrioni di bovini prodotti in vitro**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

## ALLEGATO IV

**Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione**

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.			
	I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>							
	I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità della femmina	Identità del maschio riproduttore	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	

## PAESE

## Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione

PAESE		Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ....., certifica quanto segue: (paese di esportazione) <sup>(2)</sup>
	II.1.	Gli embrioni destinati all'esportazione:
	II.1.1.	sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:
	II.1.1.1.	era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;
	(1)	[II.1.1.2. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo.]
	(1) oppure	[II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e
		— gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;
		— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione;
		— gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti.]
II.1.2.	sono stati prodotti dal gruppo di prelievo di embrioni <sup>(3)</sup> che:	
	— è riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE;	
	— ha prodotto, trattato, conservato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE;	
	— è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.	
II.2.	Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.2.2.	
II.3.	Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.	
II.4.	Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:	
II.4.1.	hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;	
II.4.2.	non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo;	
II.4.3.	hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:	
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,	
	— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,	
	— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,	
	— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.	
(1)	[II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo.]	

PAESE		Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione	
Il.	Informazioni sanitarie	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b.
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni.]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.]		
II.5.	Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ( <sup>4</sup> ) o dall'autorità competente di uno Stato membro.		
<b>Osservazioni</b>			
<b>A norma dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/556/CEE, sono esclusi dagli scambi intra-Unione gli embrioni bovini prodotti in vitro con lo sperma proveniente dai centri riconosciuti dal paese di esportazione, importati alle condizioni indicate nel presente certificato.</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.6: <i>persona responsabile della partita nell'UE</i> : casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.			
Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>			
Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.			
Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.28: <i>specie</i> : scegliere tra « <i>Bos taurus</i> », « <i>Bison bison</i> » o « <i>Bubalus bubalis</i> », a seconda dei casi;			
<i>categoria</i> : scegliere «embrioni prodotti in vitro».			
<i>l'identità del donatore femmina</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;			
<i>l'identità del maschio riproduttore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;			
<i>la data del congelamento</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa			
<i>il numero di riconoscimento del gruppo</i> : deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>			
<b>Parte II:</b>			
(1) Cancellare le voci non pertinenti.			
(2) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.			
(3) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm</a>			
(4) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.			
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.			

<b>PAESE</b>		<b>Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione</b>	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			